

Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali

[approvato con decisione n. 14 dell'Amministratore Unico del 16 ottobre 2018]

Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1.1. Il presente regolamento individua principi, criteri e modalità per il conferimento di incarichi professionali, a singoli o a società di professionisti, per lo svolgimento di prestazioni di carattere intellettuale, come definite dal codice civile ex artt. 2229-2238 e caratterizzate dall'elemento fiduciario. L'incarico professionale si configura come attività autonoma, avente ad oggetto una obbligazione di mezzi, può sostanziarsi in una attività di consulenza e/o supporto specialistico. L'attività può esplicarsi tramite redazione di atti, pareri, espressioni di valutazione e giudizi, effettuazione di studi e/o ricerche.
- 1.2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
- a) le prestazioni riconducibili ad appalti di servizi e/o a concessioni, così come definiti e disciplinati dal D.lgs. 50/2016;
 - b) i contratti stipulati a seguito e in connessione alla collaborazione per la presentazione di progetti di valenza nazionale e internazionale volti a ottenere finanziamenti o cofinanziamenti pubblici;
- 1.3 L'incarico professionale viene conferito mediante contratto di lavoro autonomo, incarico professionale in regime di IVA, ovvero con contratti di natura occasionale, o coordinata e continuativa.

Art. 2 - Presupposti per il conferimento degli incarichi

- 2.1. La SRM può conferire gli incarichi di cui al presente Regolamento per esigenze cui non può fare fronte mediante professionisti già incaricati con precedente selezione o incarico diretto, ovvero per inesistenza, all'interno della propria organizzazione, di figure idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero per necessità di un supporto specialistico all'attività ordinaria degli uffici interni o qualora sia richiesto un alto grado di specializzazione per una prestazione intellettuale.
- 2.2. Gli incarichi devono essere conferiti a esperti di particolare e comprovata specializzazione, conoscenza ed esperienza nella materia oggetto di affidamento. Tali requisiti sono integrati, tra l'altro, dal possesso dello specifico titolo di studio - laddove richiesto dal tipo di prestazione oggetto di affidamento - o di abilitazione richiesti per l'esercizio della professione, e in materia attinente all'ambito della prestazione oggetto di incarico, nonché alla maturazione di una adeguata professionalità in settore analogo a quello oggetto di affidamento. A comprova del possesso dei requisiti richiesti verranno valutati, a titolo di esempio: titolo di studio, precedenti attività professionali (di carattere autonomo o dipendente), pregresso svolgimento di attività analoghe presso Enti e/o società a partecipazione pubblica, pubblicazioni scientifiche, pregressi incarichi svolti con la SRM e da questa giudicati positivamente.

- 2.3. Gli incarichi non possono avere durata indeterminata; possono essere oggetto di proroga e/o rinnovo laddove tali opzioni siano previste nell'atto di conferimento dell'incarico stesso.
- 2.4. Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali deve essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, avuto riguardo ai valori remunerativi di mercato e alle eventuali tariffe professionali di riferimento.

Art.3 - Criteri e modalità di conferimento degli incarichi - trattativa diretta

- 3.1. Per prestazioni professionali di importo stimato inferiore ai 40.000,00 euro (IVA e oneri previdenziali esclusi), l'incarico può essere conferito in via diretta a un professionista o a una società di professionisti, senza necessità di previo espletamento di procedura a evidenza pubblica. La Società, in tale ipotesi, potrà rivolgersi a incaricati di propria fiducia, previa sola verifica dei requisiti generali di cui al precedente art.2.
- 3.2. La Società può affidare incarichi in via diretta, senza ricorrere a procedure di selezione pubblica, anche per prestazioni di importo superiore alla cifra sopra indicata, nelle seguenti ulteriori ipotesi: a) in casi eccezionali, e di estrema urgenza, tali da non consentire ovvero da rendere eccessivamente gravoso, l'espletamento della procedura pubblica; b) in caso di selezione pubblica andata deserta o risultata infruttuosa; c) per tipologie di prestazioni di natura tecnica, artistica, culturale o formativa, per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo da un determinato soggetto; d) nell'ipotesi in cui sia decisivo uno spiccato elemento fiduciario in relazione alla autorevolezza del professionista prescelto, avuto riguardo anche alla rilevanza e alla natura della questione trattata; e) qualora la prestazione costituisca oggetto di un contratto caratterizzato da elevato *intuitus personae*, richieda abilità e particolare qualificazione professionale dell'incaricato, nonché una pregressa conoscenza dei meccanismi operativi e delle vicende interne della Società, caratteristiche tali da rendere inopportuno e infruttuoso il ricorso a procedure pubbliche di selezione.

Art. 4 - Criteri e modalità di conferimento degli incarichi - indagine di mercato

Per prestazioni professionali di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro (IVA e oneri previdenziali esclusi) l'incarico viene conferito attraverso un'indagine di mercato, espletata mediante trasmissione di lettera di invito rivolta ad almeno cinque soggetti, se sussistono soggetti aspiranti idonei in tale numero, provvisti dei requisiti specifici previsti per lo svolgimento dell'incarico. La lettera di invito deve indicare l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, il corrispettivo proposto, titoli ed esperienze pregresse necessarie, criteri di valutazione,

modalità e termini di presentazione dell'offerta. La Società procede poi alla valutazione delle proposte pervenute, valutando i curricula dei candidati, le caratteristiche qualitative delle offerte, l'eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello massimo previsto nella lettera di invito. Ove ritenuto opportuno alla valutazione delle proposte può fare seguito un colloquio orale. L'incarico verrà conferito al candidato la cui offerta verrà ritenuta qualitativamente e/o economicamente più vantaggiosa.

Art. 5 - Criteri e modalità di conferimento degli incarichi - procedura comparativa pubblica

Per prestazioni professionali di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiori a 1.000.000,00 di euro (IVA e oneri previdenziali esclusi), l'incarico viene conferito mediante procedura comparativa pubblica, da attivarsi mediante avviso di selezione pubblico. L'avviso di selezione deve indicare l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, il corrispettivo proposto, titoli ed esperienze pregresse necessarie, criteri di valutazione, modalità e termini di presentazione dell'offerta. La Società procede poi alla valutazione delle proposte pervenute, valutando i curricula dei candidati, le caratteristiche qualitative delle offerte, l'eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello massimo previsto nella lettera di invito. Ove ritenuto opportuno alla valutazione delle proposte può fare seguito un colloquio orale. L'incarico verrà conferito al candidato la cui offerta verrà ritenuta qualitativamente e/o economicamente più vantaggiosa.

Art. 6 - Conferimento di incarichi afferenti i servizi legali e la difesa giudiziaria

Per prestazioni professionali afferenti i cd. servizi legali e l'attività di difesa giudiziaria, l'incarico può essere conferito direttamente, su base fiduciaria, a un professionista, nei seguenti casi: a) per la rappresentanza e la assistenza in giudizio della SRM, o in un procedimento di arbitrato o di conciliazione; b) per la consulenza legale fornita in preparazione di un procedimento sub a) o qualora sia possibile che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento; c) per servizi di certificazione, redazione, autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai.

Art.7 - Approvazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Amministratore Unico. Da tale data deve considerarsi abrogato il precedente Regolamento, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2008.